

COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO

(Provincia di Verona)

1. Premessa.

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo, come ogni altra amministrazione pubblica, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009, è tenuto ad adottare un programma triennale per la trasparenza. L'art. 11 comma 2 dichiara che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

Proprio per quest'ultimo motivo l'Amministrazione comunale ha ritenuto di dotarsi di tale strumento programmatico, di fondamentale importanza nel rapporto "pubblica amministrazione – cittadino" in conformità alla recente deliberazione della CIVIT (Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) n. 105 del 14.10.2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", il cui disposto trova diretta ed immediata applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato mentre, in ragione dell'autonomia costituzionalmente prevista di regioni, province e comuni, costituisce mero atto di indirizzo nei confronti degli enti locali.

La deliberazione n. 6/2010 della CIVIT chiarisce che "le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità e ha portata generale, tanto che l'adempimento e gli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (art. 11 D. Lgs. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (art. 117, comma 2, lett. m). Il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze amministrative".

2. Contenuto del Piano. Riferimenti normativi. Stato di attuazione.

- ◆ Art. 21, comma 1, L. 69/2009: "Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale."

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo, a partire dal 1° marzo 2012, si adegua alla norma di cui sopra.

- ◆ Art. 32 L. 69/2009: "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio."

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo, a partire da febbraio 2010, si è adeguato alla norma di cui sopra.

- ◆ Art 53, commi 12, 13, 14, 15 e 16 D. Lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 61 comma 4 del D.L. n. 112/2008 a sua volta convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 133/2008): "Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori

esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.”

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo ha dato attuazione al disposto del provvedimento normativo succitato sin dalla sua emanazione; si è adeguato anche alle recenti modifiche normative ivi citate.

- ◆ Art. 52 del D. Lgs. n. 82/2005, (Codice dell'amministrazione digitale): "L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica."

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo ha dato attuazione al disposto del provvedimento normativo succitato a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento del diritto di accesso agli atti amministrativi avvenuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.07.2010.

- ◆ Art. 54 del D. Lgs. n. 82/2005, (Codice dell'amministrazione digitale): "I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:
 - a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
 - b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 L. 7 agosto 1990, n. 241;
- d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla L. 7 giugno 2000, n. 150;
- f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
- g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.”

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo, a partire dal 1° gennaio 2010, si è adeguato alla norma di cui sopra; a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento inerente il procedimento amministrativo avvenuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2010 si è provveduto al censimento di tutti i procedimenti amministrativi con indicazione, per ciascuno di essi, dell'unità responsabile, del soggetto responsabile, del termine di conclusione.

- ◆ Art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000: “Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.”

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo, con decorrenza dal febbraio 2010, pubblica le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunali all'albo pretorio on line del Comune.

- ◆ Art. 8 D.L. 98/2011: “1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.”

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo, con decorrenza marzo 2012, si adegua alla presente disposizione normativa; quanto previsto dalla norma è stato inserito nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” all'interno della voce denominata “dati partecipazioni a società, enti e consorzi”.

- ◆ Art. 1, comma 735 della Legge n. 296/2006: "Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente."

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo, con decorrenza marzo 2012, si adegua alla presente disposizione normativa; quanto previsto dalla norma è stato inserito nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" all'interno della voce denominata "dati partecipazioni a società, enti e consorzi".

- ◆ Art. 6, comma 2, D.L. n. 70/2011: "b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:

1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 ottobre 2011, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;

2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;

3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2;

4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo, con decorrenza marzo 2012, si adeguato alla presente disposizione normativa; quanto previsto dalla norma è inserito nella sezione "Edilizia e Commercio" all'interno delle voci "Sportello unico edilizia" e "Sportello unico attività produttive".

- ◆ Art. 4 D.P.C.M. 26.04.2011: "1. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sul profilo di committente in una apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara», direttamente raggiungibile dalla home page, dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomia tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.

2. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sono pubblicati in base alla tipologia degli stessi, distinta per bandi di lavori, per bandi di servizi e per bandi di forniture, cui sono collegati i relativi avvisi di aggiudicazione.
3. I bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti per ciascuna tipologia di procedura di affidamento e restano consultabili, con le modalità previste dall'art. 3, fino alla data di scadenza del bando o dell'avviso. Gli esiti di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti e restano consultabili fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'esito.
4. I bandi ed avvisi di gara scaduti confluiscono automaticamente in un'apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara scaduti», e restano consultabili, con le modalità previste dall'art. 3, fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo esito di gara.
5. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara, successivamente alla scadenza del termine di cui ai commi 3, secondo periodo, e 4, sono consultabili secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione aggiudicatrice e rese note sul profilo del committente.
6. Ogni bando, avviso ed esito di gara contiene gli elementi e le informazioni indicati dal Codice dei contratti, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea, ed è indicizzato con i campi informativi delle Tabelle di cui all'allegato 2.”

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo si adegua alla presente disposizione normativa da marzo 2012; quanto previsto dalla norma è stato inserito nella sezione “Bandi e concorsi”.

- ◆ Art. 5 D.P.C.M. 26.04.2011: “I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomia tali da consentire un'immediata e agevole consultazione.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano i propri bilanci utilizzando i modelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, di attuazione dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
- 3. I bilanci sono consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale.”

Il Comune di Ferrara di Monte Baldo, con decorrenza marzo 2012, si adegua alla presente disposizione normativa; quanto previsto dalla norma è stato inserito nella sezione “Documenti ufficiali” all'interno della voce denominata “Bilanci”.

3. Trasparenza, valutazione e merito.

Sul sito istituzionale è stata creata una sezione, denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, con cui si è dato attuazione al presente Piano; detta sezione replica quanto disciplinato dall'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 150/2009 che, a sua volta, costituisce la riunificazione, in un unico atto normativo, di quanto disciplinato dai provvedimenti citati al punto precedente.

Di seguito, al contrario, viene riportata, la sezione così come è stata modificata in attuazione della sopramenzionata deliberazione n. 105/2010 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche.

Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

1. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione.

Contiene: il piano triennale della trasparenza, le linee guida riguardanti le modalità ed i tempi di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale ed il relativo stato di attuazione [triennale];

2. Piano e relazione sulla performance.

Piano della Performance.

Documento programmatico triennale che individua indirizzi, obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori [triennale – aggiornamento annuale];

Relazione sulla performance.

Evidenzia, a consuntivo dell'anno, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato [aggiornamento annuale];

3. Dati sull'organizzazione.

Contiene l'organigramma dell'Ente, l'indicazione dei nominativi dei responsabili delle varie aree funzionali, dei loro collaboratori, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail ad essi relativi;

4. Censimento dei procedimenti.

Contiene il censimento dei procedimenti amministrativi ed i relativi tempi, medi e massimi, per la loro conclusione [aggiornamento annuale];

5. Dati relativi a persone fisiche dipendenti e non dell'Ente.

Dati relativi ai titolari di posizioni organizzativa: contiene i curriculum vitae dei titolari di posizioni organizzative [aggiornamento annuale]

Dati relativi ai soggetti che rivestono ruoli in ambito politico – amministrativo nell'Ente: contiene i curriculum vitae del Sindaco e di tutti gli assessori [aggiornamento in caso di variazioni];

Curricula dei componenti l'O.I.V.: contiene i curriculum vitae dei membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione [aggiornamento in caso di variazioni];

Tassi di assenza e maggior presenza del personale dipendente: contiene dei dati statistici, aggregati per area organizzativa, dei tassi di presenza e assenza del personale di ruolo su base mensile [aggiornamento mensile];

Dati relativi al segretario comunale: contiene il curriculum vitae ed i dati relativi alla retribuzione del segretario comunale [aggiornamento in caso di variazioni];

Premi collegati alla performance: ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. 150/2009 contiene i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi

effettivamente distribuiti, oltre che l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti. [aggiornamento annuale];

Codice di comportamento: Pubblicazione del codice di comportamento del personale dipendente degli enti locali;

Codice disciplinare: Pubblicazione del codice disciplinare del personale dipendente degli enti locali;

Dati relativi a incarichi e consulenze: Contiene i dati relativi agli incarichi e alle consulenze esterne, specificandone importo, durata e atto di affidamento contenente i riferimenti per l'identificazione univoca del soggetto affidatario (nome, cognome e codice fiscale) [aggiornamento mensile];

7. Dati inerenti la gestione dei pagamenti.

Contiene i dati relativi alla tempestività dei pagamenti ovvero le misure organizzative adottate per pagare le fatture di acquisto nel termine medio di 30 giorni ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 78 del 01.07.2009 e successive modificazioni [aggiornamento annuale];

8. Dati riguardanti sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Viene pubblicato l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate dall'Amministrazione comunale [aggiornamento annuale];

Modalità di pubblicazione

Tutti i dati sopra riportati verranno pubblicati, per una maggiore accessibilità, in formato PDF sul sito internet istituzionale dell'ente sotto la voce "Trasparenza valutazione e merito".

Conclusioni

Le norme citate ai precedenti punti 2 e 3 costituiscono il contenuto minimo di attuazione del programma triennale della trasparenza.

L'Ente, nel corso del 2011 e 2012, si sta adeguando pressoché a tutte le indicazioni, di carattere normativo, attinenti la trasparenza dell'attività amministrativa e si pone, come proprio obiettivo primario, quello di continuare a rendere conoscibile, da parte dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto della vita amministrativa che lo riguarda; tutto questo per favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità nell'erogazione dei servizi, a garanzia della legalità e per una pubblica amministrazione orientata al soddisfacimento degli utenti

Proprio per questo motivo, nel corso dell'anno 2010, è stato predisposto un nuovo sito internet istituzionale, da parte di personale interno all'Ente, al fine di ridurre i costi storici ma, soprattutto, per consentire la gestione dello stesso attraverso il solo personale interno.

Si rammenta, altresì, che è stato stabilito, con deliberazione della giunta comunale n. del , di tutelare il diritto all'oblio mantenendo pubblicate sul sito le deliberazioni (prive di eventuali allegati) non oltre il secondo anno successivo alla loro adozione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2010 il presente programma, viene inviato alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti.